



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 41

Roma, 22 gennaio 2020

**33.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Lorenzo VIGNOZZI – atleta – in persona dei genitori esercenti la patria potestà

Il collegio giudicante è composto da:

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

Lorenzo Vignozzi in persona dei genitori esercenti la patria potestà stante:

“la mancata consegna da parte dell’Atleta Lorenzo VIGNOZZI, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza del 22.7.2019 (e ricevuta il 25.7.2019) del certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali che hanno determinato la violazione in capo al citato atleta dei seguenti articoli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale”.

MOTIVI

Il procedimento trae origine dalla notizia di illecito inviata alla Procura Federale dal Presidente del Sodalizio ASD Volley Pistoia, Sig.ra Claudia Galigani, nella quale si rappresentava che l’atleta Lorenzo Vignozzi, pur in presenza di regolare e formale comunicazione scritta inviata regolarmente a mezzo raccomandata, oltre a non presentarsi alla visita medica regolarmente prenotata dal Sodalizio, ometteva di consegnare il certificato medico richiesto e prescritto, in tal modo impedendo al Sodalizio il rinnovo e il conseguente tesseramento.



All'uopo il sodalizio esponente unitamente alla richiesta di deferimento di cui sopra inoltrava lettera di convocazione inviata con raccomandata e regolarmente ricevuta dai genitori dell'incolpato.

In data 16.11.2019 giungeva una memoria difensiva a firma del genitore dell'atleta, Sig. Massimo Vignozzi, il quale rappresentava di aver comunicato, al termine della stagione 2017 – 2018 ai Responsabili della Avis Volley Pistoia ASD, l'intenzione del figlio di non voler più giocare a pallavolo e conseguentemente di aver omesso di rinnovare il certificato medico richiesto.

La Procura Federale, ritenuto sussistente l'illecito ed in assenza di circostanze scriminanti, formalizzava il deferimento dell'atleta Lorenzo Vignozzi.

All'udienza del giorno 22 gennaio 2020 fissata per la discussione, era presente il procuratore federale, il quale illustrava il deferimento chiedendo applicarsi la sanzione della sospensione, nessuno compariva per l'incolpato.

Esaminata la documentazione acquisita;

udita la relazione della Procura e le richieste della stessa;

preso atto delle deduzioni difensive dell'incolpato, pervenute a seguito di comunicazione di conclusioni indagini, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

Difatti dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, questo Tribunale ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, confermata dal genitore dell'odierno incolpato, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

E' parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Nessuna delle circostanze invocate dall'atleta nella propria memoria difensiva può infatti assurgere a scriminante:

lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per



l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Ne consegue che la volontà dell'atleta di non rispondere più alla convocazione per la ripresa degli allenamenti, di non presentarsi alla visita medica programmata dalla Società cui era vincolato, né di far pervenire idonea documentazione medica, pur non volendo continuare a svolgere l'attività agonistica, non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato,

PQM

il Tribunale delibera di comminare all'atleta Lorenzo Vignozzi la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione da ogni attività federale.

Roma, 24 gennaio 2020.

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo il 24 gennaio 2020